CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 180

Disciplina regolamentare (art. 15, d.lgs. n. 190/2002)

I soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del regolamento che trovano applicazione con riguardo all'esecuzione, alla contabilita' e al collaudo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico dei fondi con le modalita' e nei limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Versione in vigore dal 1 luglio 2006, non più in vigore dal 1 febbraio 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Estremi	Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Parte	II — Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture nei settori ordinari
Titolo	III — Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici
Capo	IV — Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
Sezione	I — Infrastrutture e insediamenti produttivi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dei-contratti-pubblici-relativi-a-lavori-servizi-e-forniture/art-180-disciplina-regolamentare-art-15-d-lgs-n-190-2002/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it